GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 24 ottobre 1923** — **Numero 250**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2167.
Soppressione del Regio ginnasio isolato di Albenga.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 2 e 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685 e l'art. 3, comma 2°, del R. decreto 7 giugno 1923, numero 1408;
Veduta la deliberazione 10 giugno 1923, con la quale il comune di Albenga ha determinato di non assumersi l'onere del contributo pel mantenimento del locale Regio ginnasio isolato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio ginnasio isolato di Albenga sarà gradualmente soppresso a cominciare dalla prima classe, che verrà soppressa il 1° ottobre 1923, e continuando con le classi seguenti, che verranno soppresse in ragione di una classe al principio di ognuno degli anni scolastici successivi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 167. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 2173.
Riconoscimento del carattere di investimento pupillare alle cartelle emesse dagli istituti di credito autorizzati in base alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1921, n. 1414, col quale sono stati autorizzati gli istituti di credito fondiario del Regno ad esercitare la loro funzione nei territori annessi;
Veduta la legge 2 luglio 1868, B. L. I. n. 93;
Vedute le disposizioni del § 194 della patente onoraria 9 agosto 1854, ancora vigente nei territori annessi;
Veduto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario autorizzati in base alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni, è riconosciuto il carattere di investimento pupillare ai sensi del § 194 della patente onoraria 9 agosto 1854 ancora vigente nei territori annessi, a norma dei trattati di San Germano e di Rapallo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nei territori suddetti il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 173. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2174.
Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Avellino ad applicare la sua imposta principale coll'aliquota massima dell'1.70 %.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 121, per l'attuazione della legge suddetta;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1921, n. 69, che autorizza la Camera di commercio di Avellino ad imporre una tassa annua su ogni forma di attività commerciale e industriale;
Vista la deliberazione della Camera predetta in data 29 marzo 1923;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Avellino è autorizzata ad applicare la sua imposta principale col mezzo di aliquota percentuale massima di L. 1,70 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, con esenzione delle quote minime fino a L. 100 comprese.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura della aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il R. decreto 13 gennaio 1921, n. 69, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 174. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2178.
Conferma nella carica e determinazione delle indennità nei riguardi del gestore provvisorio del soppresso Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, convertito nella legge 24 marzo 1921, n. 441, con cui fu istituito l'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma;

Visto il Nostro decreto 18 marzo 1923, n. 845, col quale si stabiliva di concedere alla industria privata la ferrovia Roma-Ostia Nuova, costituente uno dei compiti principali dell'Ente autonomo, sopprimendosi ad ogni effetto l'Ente medesimo col 30 giugno 1923, e riservandosi di liquidare con successivo provvedimento i rapporti inerenti agli altri compiti già affidati all'Ente, particolarmente per quanto riguarda la zona industriale e la borgata marittima;

Visto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, in data 18 giugno 1923, col quale, allo scopo di assicurare la conservazione e la temporanea gestione delle entità patrimoniali dell'Ente, è stato nominato un gestore provvisorio nella persona del comm. ing. Amerigo Pullini;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri dell'interno, delle finanze e dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' confermato l'incarico conferito col decreto Ministeriale 18 giugno 1923, al comm. ing. Amerigo Pullini, ispettore superiore del Genio civile a riposo, per la temporanea presa in consegna delle opere tutte, dei materiali, dei macchinari e di ogni altra attività dell'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, e per la ordinaria amministrazione di ogni entità patrimoniale dell'Ente stesso, a decorrere dal 30 giugno 1923, fino al momento in cui potrà essere regolata la sistemazione e liquidazione delle finalità dell'Ente soppresso.

Art. 2.

Per il tempo in cui durerà tale incarico, il comm. Pullini sarà provvisto dell'assegno annuo di L. 10,000 e per le gite di servizio in dipendenza dell'incarico stesso gli saranno corrisposte le indennità di trasferta che gli spetterebbero se fosse in attività di servizio.

Le spese relative faranno carico al bilancio dell'Ente soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 178. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1923, n. 2183.
Modificazione dell'articolo 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1501;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari della guerra, di concerto con quelli delle finanze e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, è sostituito il seguente:

« La banda della brigata granatieri, conservata a norma del precedente art. 1, sarà tuttavia ricostituita nella sua direzione e nei suoi componenti.

« I dieci maestri direttori di banda che occorrono per la costituzione delle nuove musiche saranno scelti fra gli attuali maestri direttori di banda che ne facciano domanda entro il 15 novembre 1923, mediante apposito concorso per esami e per titoli, le cui modalità saranno stabilite a cura del Ministro della guerra in apposite norme per l'applicazione del presente decreto.

« I maestri direttori di banda esuberanti al nuovo organico, sia perchè non risultati vincitori nello speciale concorso suddetto, sia perchè non vi abbiano preso parte, saranno eliminati dal servizio attivo permanente in base alle disposizioni all'uopo emanate ».

Art. 2.

Le domande pervenute al Ministero della guerra fino al 6 aprile 1923, in base al sostituito articolo 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, sono dichiarate prive di ogni effetto e dovranno essere rinnovate dagli interessati che intendano partecipare al concorso, corredandole con i documenti prescritti dalle norme che saranno emanate in applicazione del presente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 183. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2184.
Riunione dei comuni di Merano, Maia Alta, Maia Bassa e Quarazze nell'unico comune di Merano.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che riunisce i comuni di Merano, Maia Alta, Maia Bassa e Quarazze nell'unico comune di Merano.

MAESTA',

Gli abitati dei comuni di Merano, Maia Alta, Maia Bassa e Quarazze, in provincia di Trento, si susseguono ininterrottamente senza soluzione di continuità, costituendo un unico centro. Di qui molteplici e gravi inconvenienti, sia per le inevitabili interferenze fra le attività delle rispettive amministrazioni civiche, sia per la sperequazione dell'onere tributario, che preme più aspramente sulla popolazione del Comune di Merano, pel maggiore sviluppo dei servizi di questo, mentre gli abitanti dei comuni finitimi se ne avvantaggiano senza alcun corrispettivo.

La città di Merano che, come centro più importante rappresenta gli interessi di tutta la zona, chiusa con una popolazione di oltre 10,000 abitanti in un territorio di appena 199 ettari, ha sempre propugnata l'unificazione amministrativa delle comunità contermini, anche per poter trovare nella maggiore ampiezza dei cespiti finanziari i mezzi occorrenti per imprimere alla propria attività lo sviluppo necessario a dare incremento al movimento dei forestieri, da cui quelle popolazioni quasi interamente traggono la loro prosperità.

Il Governo austriaco, ad agevolare l'intensificazione dei servizi indispensabili ai fini su indicati, provvide, mediante speciali disposizioni, a riunire i citati Comuni in « distretto (comitato) di cura » autorizzando tale Ente ad imporre determinati tributi per provvedere, con gestione autonoma, a tutti i servizi municipali (viabilità, edilizia, illuminazione, nettezza, stazioni climatiche) che interessavano maggiormente lo sviluppo delle industrie turistiche. L'avveduta e proficua opera svolta in più di 50 anni dal Comitato di cura, se ha ovviato in parte agli inconvenienti determinati dalla configurazione topografica e dalla circoscrizione territoriale dei Comuni in parola, non ha però risoluta la questione che si ripresenta in tutta la sua organica complessità, anche per le difficoltà di vario genere che si opporrebbero ad inquadrare nel nostro ordinamento amministrativo, che è stato ormai esteso ai territori annessi, disposizioni singolari come quelle che disciplinavano i distretti di cura.

Per assicurare ai predetti Comuni l'incremento e lo sviluppo indispensabili per la tutela dei loro più vitali interessi, si impone pertanto la soluzione radicale della loro fusione, soluzione che risponde, d'altro lato, anche ad esigenze di interesse nazionale. A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale viene appunto stabilita l'unione dei quattro su indicati Comuni nell'unico comune di Merano, lasciando ai rispettivi Consigli di determinarne d'accordo le modalità agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, entro il termine di un mese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Merano, Maia Alta, Maia Bassa e Quarazze, in provincia di Trento, sono riuniti nell'unico comune di Merano.

Entro il termine di un mese, i Consigli comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni di detta unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

In difetto di tali deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 184. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2181.
Organico degli ufficiali del servizio aerostatico dell'Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'organico degli ufficiali del servizio aerostatico dell'Esercito è il seguente: (1)

Tenenti colonnelli o maggiori delle varie armi .	2
Capitani delle varie armi	5
Subalterni delle varie armi	18 (2)
Subalterni medici	1
Totale . . .	26

(1) Non sono compresi quelli facenti parte del quadro organico delle truppe coloniali o addetti a servizi estranei all'Esercito.
(2) In parte possono essere di complemento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 181. — GRANATA.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1923, n. 2185.
Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni.

Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.

Art. 2.

Le classi oltre la quinta prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.

Là dove esiste, alla data di pubblicazione del presente decreto, una sesta classe elementare, essa sarà mantenuta per un triennio come classe integrativa.

Durante il triennio il R. provveditore deciderà della conferma definitiva, se la scuola risulterà sufficientemente frequentata e dotata di mezzi e di personale idoneo agli insegnamenti ed esercizi di avviamento professionale.

Classi integrative oltre la sesta e sino alla ottava potranno essere fondate sempre che il Comune, con l'eventuale concorso di altri Enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale.

Gli alunni delle classi superiori alla quinta potranno, quando il loro numero non renda opportuna la formazione di classi distinte, essere istruiti in unico orario e con unico programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Saranno però sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale.

Le scuole popolari professionali, di qualsiasi denominazione, che non facciano parte integrante di una scuola media professionale, potranno essere dal R. provveditore riconosciute equiparate alle scuole elementari integrative di classe superiore alla 5ª e sino alla 8ª. Tali scuole passeranno alla dipendenza didattica del Provveditorato.

Le somme stanziate nei bilanci delle Provincie e dei Comuni allo scopo di mantenere o sussidiare scuole popolari di avviamento professionale si intendono vincolate.

Art. 3.

A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

All'istruzione religiosa sarà provveduto, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal R. provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico. Per l'idoneità ad impartire l'istruzione religiosa così dei maestri come delle altre persone, il R. provveditore si atterrà al conforme parere della competente autorità ecclesiastica.

Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente.

Art. 4.

In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento è impartito nella lingua dello Stato.

Nei Comuni nei quali si parli abitualmente una lingua diversa, questa sarà oggetto di studio, in ore aggiunte.

L'insegnamento della seconda lingua è obbligatorio per gli alunni alloglotti, per i quali i genitori e gli esercenti la patria potestà abbiano al principio dell'anno fatto dichiarazione di iscrizione.

I programmi e gli orari di insegnamento della seconda lingua saranno determinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Art. 5.

I maestri i quali insegnano anche la seconda lingua nella propria o in più classi della medesima scuola, in ore soprannumerarie, hanno diritto alla abbreviazione di un anno sui periodi prescritti per l'attribuzione degli aumenti di stipendio, qualora i risultati conseguiti nell'insegnamento siano, a giudizio dell'ispettore, lodevoli.

Art. 6.

Quando non sia possibile affidare l'insegnamento della seconda lingua al maestro della classe o ad altro maestro della scuola che insegna l'italiano, l'insegnamento della seconda lingua sarà affidato a maestri abilitati, incaricati di impartire l'istruzione in più scuole a tal fine opportunamente raggruppate in circoli, su proposta del direttore didattico e del R. ispettore, approvata dal R. provveditore agli studi.

Art. 7.

L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.

Essa comprende, oltre alle preghiere più semplici:

1° Canto e audizione musicale;

2° Disegno spontaneo;

3° Giuochi ginnastici;

4° Facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali; giardinaggio e allevamento di animali domestici;

5° Rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.

Art. 8.

L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre gli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si darà particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica:

1° Preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavati dalle scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di storia sacra; illustrazione del *Pater*;

2° Letture e scritture;

3° Insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico;

4° Esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizi di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie;

5° Nozioni varie, con sopraluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti;

6° Rudimenti di geografia.

Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, sarà insegnata, altresì, la storia del Risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.

Art. 9.

Il grado superiore, fino alla classe quinta, comprende, oltre lo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale:

1° Lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del Vangelo; principî della vita religiosa e del culto; sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica;

2° Lettura di libri utili ad orientare il fanciullo rispetto ai problemi della vita domestica e sociale;

3° Storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia; nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, amministrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria e le condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientati e si orientano le correnti migratorie permanenti e temporanee della regione;

4° Nozioni e letture sull'ordinamento dello Stato: sull'amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino; nozioni di economia;

5° Calcoli elementari, geometrici e aritmetici;

6° Elementi di scienze; formazione di raccolte con esemplari procurati nelle gite scolastiche; igiene;

7° Disegno applicato;

8° Ginnastica in ordine chiuso ed esercizi da giovane esploratore.

Art. 10.

L' istruzione nelle classi superiori alla quinta comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4ª e 5ª, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.

Potranno, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal R. provveditore, sentito il Consiglio scolastico.

Art. 11.

In tutte le scuole femminili si aggiungerà per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.

Le scuole saranno dotate, a cura del Patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e coi mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza Ministeriale.

Art. 12.

Nelle scuole elementari l'esame del profitto degli alunni di ciascun anno scolastico, esclusion fatta delle classi infantili preparatorie, si svolge in classe sotto la guida dell'insegnante e con la partecipazione di un esaminatore nominato dal direttore didattico fra gli insegnanti di classi superiori a quella che viene esaminata.

Per il passaggio alla 4ª classe ed alla classe 6ª l'esame si svolgerà dinanzi ad una Commissione di tre membri, fra i quali il maestro della classe esaminata.

Art. 13.

Le pubbliche scuole elementari rilasciano, in seguito ad esame, i seguenti certificati: certificato di promozione e di ammissione alle varie classi; certificato di studi elementari inferiori, alla fine della 3ª classe; certificato di compimento alla fine della 5ª classe; certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneità al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.

Art. 14.

Ogni anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi.

Nei Comuni, dove gli scolari per i bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezione possono essere ridotti ad un numero inferiore, purchè il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.

Art. 15.

Ogni direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo e di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al R. ispettore scolastico.

Il R. ispettore scolastico può modificare il calendario e l'orario adottato qualora esso non preveda un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario adottato gli risulti in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate.

Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, fosse opportuno utilizzare per lezioni periodi di vacanza, il maestro avrà facoltà di avanzare proposta al direttore didattico, per esserne autorizzato. In tale materia può di ufficio sostituirsi il R. ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico.

Al maestro che non abbia insegnato almeno 140 giorni con orario completo, sarà computato solamente mezzo anno di servizio, ai soli effetti della anzianità.

Art. 16.

Le disposizioni precedenti sono applicabili anche nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni ed aggiunte degli articoli che seguono.

Art. 17.

A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento sarà impartito in lingua italiana.

Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnerà in italiano.

Negli anni scolastici successivi, si procederà analogamente per le classi successive, fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi così delle scuole elementari come delle scuole civiche si insegnerà in italiano.

Con la sostituzione della lingua italiana alla lingua di insegnamento presentemente in uso procederà analogamente l'istituzione dell'insegnamento della seconda lingua, in ore aggiunte.

Art. 18.

Nessun maestro, munito di diplomi o abilitazioni rilasciati sotto il regime anteriore alla annessione al Regno delle provincie di cui trattasi, può insegnare in lingua italiana se non possiede la prescritta abilitazione.

Nessun maestro, salvo i casi di necessità, può insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia regolarmente abilitato.

Art. 19.

Per l'insegnamento della seconda lingua in una determinata classe, avranno la preferenza i maestri della classe stessa e quelli della scuola, abilitati anche per l'insegnamento in lingua italiana.

Art. 20.

I maestri abilitati all'insegnamento in una lingua diversa dall'italiana hanno diritto di essere preferiti anche per l'insegnamento dell'italiano nelle classi delle scuole cui appartengono, purchè sostengano e superino i relativi esami di italiano, che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, che avrà valore di regolamento.

Analogamente i maestri abilitati all'insegnamento dell'italiano hanno diritto ad essere preferiti anche per l'insegnamento della seconda lingua nelle classi delle scuole cui appartengono, a condizione che sostengano e superino i relativi esami della seconda lingua, che saranno indetti parimenti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, alla fine di ciascun anno scolastico.

Art. 21.

Nessuna scuola civica in funzione all'atto della entrata in vigore di questo decreto potrà essere soppressa.

Le scuole civiche esistenti, fino alla trasformazione di cui all'articolo seguente, sono obbligatorie per gli Enti dai quali dipendono e sono equiparate, per quanto concerne la validità dei titoli di studio che in esse si possono conseguire, esclusa la licenza, alle scuole complementari, istituite con R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 22.

Entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto, gli Enti, da cui dipendono le scuole civiche, dovranno aver compiuta la trasformazione di esse in scuole complementari, a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero in classi elementari superiori integrative e di avviamento professionale, a norma del presente decreto.

Art. 23.

Sono mantenuti come insegnanti nelle scuole civiche, comunque trasformate, i maestri specializzati forniti dell'abilitazione di gruppo, conseguita secondo le norme del cessato regime.

Per le nuove assunzioni in classi elementari superiori alla quinta avranno parità di diritto gl'insegnanti elementari forniti del titolo richiesto in tutto il Regno per l'insegnamento in dette classi.

Art. 24.

Nelle Provincie annesse nulla è innovato circa l'obbligo scolastico.

Nelle scuole, nelle quali la lingua d'istruzione non è l'italiana e fin tanto che non sarà l'italiana, a norma del presente decreto, l'insegnamento della lingua italiana è obbligatorio per gli alunni di tutte le classi popolari o cittadine, a cominciare dalla seconda classe della scuola elementare.

Gli alunni non possono essere promossi alla classe superiore se non superano anche la prova di lingua italiana.

Sono fissate cinque ore settimanali d'insegnamento per i primi tre anni, sei per i seguenti.

Dove l'istruzione è impartita a turni, le ore d'insegnamento saranno ridotte a metà; dove ogni turno d'istruzione comprende due o più sezioni con diverso programma saranno limitate a cinque ore per turno.

Art. 25.

L'insegnamento della lingua italiana sarà affidato di preferenza a maestri non alloglotti, incaricati di impartire la istruzione in più scuole, a tal fine opportunamente raggruppate in circoli d'insegnamento, su proposta del direttore didattico e del R. ispettore scolastico, approvata dal Regio provveditore agli studi.

Può anche essere affidato nelle proprie classi o in altre classi della stessa scuola, previa autorizzazione del R. provveditore agli studi, su proposta motivata del direttore didattico e dell'ispettore circondariale, a maestri alloglotti, che abbiano superato l'esame di lingua italiana.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per l'applicazione di esso il Governo emanerà le norme regolamentari entro l'anno scolastico 1923-24.

Fino alla pubblicazione delle norme suddette l'applicazione del presente decreto sarà regolata nelle varie sue parti da ordinanze del Ministro della pubblica istruzione, aventi valore di disposizioni regolamentari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 185. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2190.
Maggiori assegnazioni, per spese segrete, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 11 « Spese segrete »	L.	200.000
Cap. n. 55 « Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali »	»	4,400,000
Totale .	L.	4,600,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 190. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2191.
Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24, per maggiore contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2050;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 105 « Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 191. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2193.
Assimilazione economica del personale dell'ex regime addetto alle Regie avvocature erariali delle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 653;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale addetto alle Avvocature erariali distrettuali dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio o riammessovi successivamente in quanto sia stato assunto sotto il cessato regime, e non sia stato comunque allontanato dal servizio o che non abbia già fatto passaggio nei ruoli dell'Avvocatura erariale, viene assimilato ai fini economici alle corrispondenti categorie del personale dell'Avvocatura erariale in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti, come pure viene esteso al medesimo il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e il R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, modificati col R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, relativi all'indennità caro-viveri fino a tanto che sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Ai funzionari di concetto spetterà oltre allo stipendio:

1° L'assegno mensile temporaneo preveduto dal R. decreto 12 novembre 1922, n. 1477, con la decorrenza ivi fissata e fino a tanto che lo stesso sarà corrisposto al similare personale del Regno, salvo che si tratti di funzionari i quali conservino, ai termini dell'art. 7 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel qual caso l'assegno mensile temporaneo sarà corrisposto soltanto per la parte eccedente il detto assegno personale;

2° L'indennità di carica di cui alla legge 7 aprile 1921, n. 355, salvo quanto dispone il 2° comma dell'art. 7 del presente decreto.

Al personale d'ordine e subalterno vengono estese:

a) le disposizioni dell'art. 40, comma 3°, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodi spettanti ad impiegati che in 35 anni complessivi di

servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati;

b) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi cinque o dei primi tre periodi, rispettivamente, contemplate nell'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli applicati e degli uscieri.

Spetta inoltre al personale d'ordine e subalterno l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14, comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con la decorrenza ivi fissata e fino al 31 marzo 1922, salvo che si tratti di impiegati o agenti i quali conservino a' termini dell'art. 7 del presente decreto un assegno personale da riassorbirsi, nel qual caso l'assegno mensile temporaneo sarà corrisposto soltanto per la parte eccedente il detto assegno personale.

Dal 1° aprile 1922, alle tabelle annesse al presente decreto concernenti il personale d'ordine e subalterno sono sostituite quelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione e competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

CAPO II.

Collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi.

§ 1.

Funzionari di concetto.

Art. 2.

I funzionari di concetto aventi il grado di aggiunto e consigliere di finanza, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi, stabilito per i sostituti avvocati erariali nella tabella n. 1, con le modalità indicate nel seguente comma.

Ai consiglieri di finanza con 15 anni di carriera complessiva è assegnato lo stipendio stabilito per i sostituti avvocati erariali di 1ª classe; ai consiglieri di finanza con meno di 15 anni di carriera complessiva è assegnato lo stipendio stabilito per i sostituti avvocati erariali di 2ª classe e agli aggiunti è infine assegnato lo stipendio stabilito per i sostituti avvocati erariali di 3ª classe.

§ 2.

Personale d'ordine.

Art. 3.

Gli impiegati d'ordine sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine dell'Avvocatura erariale del Regno in conformità dell'unita tabella n. 2, all'inizio del grado con l'anzianità complessiva di servizio. Gli impiegati d'ordine che abbiano conseguita la 9ª classe di rango sono collocati nel quadro degli stipendi stabilito per il grado di archivista, all'inizio del grado.

Nel quadro anzidetto saranno collocati, anche gli impiegati di grado inferiore alla 9ª classe di rango con un servizio civile di almeno 12 anni, che in seguito a scrutinio abbiano dimostrato di possedere i requisiti di idoneità per coprire il grado di archivista, semprechè non sia superato il rapporto fissato dalla legge 30 giugno 1907, n. 384, per la quale il numero degli archivisti sta a quello degli applicati come 40 a 60. Gli impiegati anzidetti saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi degli archivisti all'inizio del grado, fermo restando il disposto del quarto comma dell'art. 7 del presente decreto.

§ 3.

Inservienti ausiliari e definitivi.

Art. 4.

Il personale subalterno, inservienti, ausiliari e definitivi, è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabilito per gli uscieri dell'Avvocatura erariale (tabella 3) con l'anzianità di servizio civile.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 5.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento del quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione della carriera secondo le norme dello stato giuridico in vigore prima del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 6.

In deroga a quanto dispone l'art. 8 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, il collocamento nei rispettivi quadri di classificazione degli stipendi non attribuisce al personale del cessato regime il conferimento dei gradi sulla cui base viene attuata l'assimilazione economica.

Art. 7.

L'impiegato che sia già provveduto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe secondo il suo collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e relative indennità caro-viveri, conserva la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento nei successivi aumenti.

Qualora con l'aggiunta dell'indennità di carica di cui al comma secondo n. 2 del precedente art. 1, l'importo complessivo degli emolumenti del funzionario secondo il trattamento di assimilazione stabilito dal presente decreto, venga a superare quello spettante ai funzionari dell'Avvocatura erariale del Regno di pari grado e classe, l'indennità dovrà ridursi per la misura dell'eccedenza.

Se al funzionario dev'essere applicato perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dall'assimilazione fatta al termine del presente decreto, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva (al netto) percepita da un funzionario delle vecchie provincie, avente uguale collocamento nei quadri ed uguale stato di famiglia.

All'impiegato che, per effetto dell'inquadramento, venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 8.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione a norma degli articoli precedenti è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920 tenendo conto altresì delle promozioni e nomine effettuatesi fino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risultanti al 1° luglio sono calcolate come anno intero.

Salvo pel beneficio di cui alla legge 7 aprile 1921, n. 355, che ha decorrenza dal 1° gennaio 1921, e per l'assegno temporaneo mensile di cui la legge 13 agosto 1921, n. 1080, che decorre dal 1° marzo 1921 e per l'assegno mensile di cui al R. decreto 12 novembre 1922, n. 1477, che decorre dal 1° aprile 1922, i maggiori emolumenti dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri decorrono dal 1° luglio 1920 e, nei casi di promozione e nomine posteriori a questa data, dal 1° del mese successivo in cui queste ebbero a maturare.

Art. 9.

Gli impiegati e agenti che siano provvisti di una pensione a carico dello Stato, non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente ricoperto, salvi i casi ed i limiti previsti dall'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dall'autorità italiana dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 193. — GRANATA.

TABELLA N. 1.

Sostituti	avvocati	erariali	di 1ª	classe,	stipendio	L.	11,000
id.	id.	id.	2ª	id.	id.	»	10,000
id.	id.	id.	3ª	id.	id.	»	9,000

TABELLA N. 2.

Cancellisti, ufficiali di cancelleria, aggiunti di cancelleria

TABELLA DEGLI APPLICATI.

Stipendio iniziale Lire 3000.

Aumento di L.		dopo		anni, L.		al comp. del		anno di grado
Aumento di L.	300	dopo	4	anni, L.	3300	al comp. del	4°	anno di grado
» » »	300	»	4	» »	3600	» »	8°	» »
» » »	300	»	4	» »	3900	» »	12°	» »
» » »	300	»	4	» »	4200	» »	16°	» »
» » »	300	»	4	» »	4500	» »	20°	» »
» » »	300	»	4	» »	4800	» »	24°	» »
» » »	300	»	4	» »	5100	» »	28°	» »
» » »	400	»	4	» »	5500	» »	32°	» »

Direttori degli uffici d'ordine in quanto abbiano la IX *classe di rango e personale d'ordine con* 12 *anni di servizio complessivo.*

TABELLA DEGLI ARCHIVISTI.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L.		dopo		anni, L.		al comp. del		anno di grado
Aumento di L.	600	dopo	4	anni, L.	5600	al comp. del	4°	anno di grado
» » »	600	»	4	» »	6200	» »	8°	» »
» » »	600	»	4	» »	6800	» »	12°	» »
» » »	600	»	4	» »	7400	» »	16°	» »
» » »	600	»	4	» »	8000	» »	20°	» »

TABELLA N. 3.

Inservienti ausiliari ed inservienti definitivi.

TABELLA DEGLI USCIERI.

Stipendio iniziale di L. 2400.

Aumento di L.		dopo		anni, L.		al comp. del		anno di servizio
Aumento di L.	200	dopo	4	anni, L.	2600	al comp. del	4°	anno di servizio
» » »	200	»	4	» »	2800	» »	8°	» »
» » »	200	»	4	» »	3000	» »	12°	» »
» » »	300	»	4	» »	3300	» »	16°	» »
» » »	300	»	4	» »	3600	» »	20°	» »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2192.

Variazioni al bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, in dipendenza del versamento, da parte del Governo greco, della penalità di lire 50 milioni per l'eccidio della missione militare italiana per la delimitazione dei confini albanesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Alto Commissario per l'aeronautica, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1923-24, è istituito il capitolo n. 272-V: « Versamento del Governo greco, a titolo di penalità, per l'eccidio della missione militare italiana per la delimitazione dei confini albanesi », con lo stanziamento di L. 50,000,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario predetto, è istituito il capitolo n. 395-VII: « Somma da versarsi all'Ordine Sovrano di Malta e da erogarsi a favore dei profughi greci ed armeni di Asia Minore ricoverati a Corfù e altrove, in Grecia », con lo stanziamento di L. 10,000,000.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rocconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 192. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2198.

Norme per il passaggio dal Ministero delle finanze a quello dell'economia nazionale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale e del relativo personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, circa l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto l'art. 6 del predetto R. decreto col quale fu disposto il passaggio del servizio e del personale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale dal Ministero delle finanze al Ministero dell'economia nazionale;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme per la sistemazione del personale che, in virtù dell'articolo succitato, potrà far passaggio nell'amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi nei ruoli organici del Ministero delle finanze e del Ministero dell'economia nazionale i posti indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro, dai Ministri anzidetti.

Art. 2.

E' istituito nell'amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale il ruolo del personale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale, di cui nella tabella *B* annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro, dai Ministri anzidetti.

Art. 3.

I posti istituiti con la summentovata tabella *B* saranno assegnati ai funzionari della carriera amministrativa e dei ruoli speciali che al 1° agosto 1923 prestavano effettivo servizio nell'ufficio trattati e legislazione doganale, esistente alla data stessa presso il Ministero delle finanze, ed a funzionari di pari grado dei posti da ricoprirsi, in corrispondenza dei posti soppressi nel ruolo degli ispettori del commercio.

Art. 4.

L'attribuzione dei posti ai funzionari indicati nel precedente articolo e il collocamento dei funzionari stessi in ciascun grado saranno fatte, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, in base ad un giudizio formulato da una Commissione composta di un consigliere di Stato, da nominarsi dal Ministro per l'economia nazionale, del direttore generale delle dogane e delle imposte indirette e del direttore generale del commercio e della politica economica.

Per formulare tale giudizio la Commissione terrà conto, oltre che del trattamento economico di cui ciascuno dei detti funzionari è provvisto, dei titoli di studio e di carriera, delle mansioni esercitate, delle attribuzioni e del merito dimostrato nel disimpegno di tali mansioni.

Art. 5.

I funzionari della categoria d'ordine in effettivo servizio al 1° agosto 1923 presso il cessato Ufficio dei trattati e della legislazione doganale faranno passaggio nel corrispondente ruolo del Ministero dell'economia nazionale in base alla loro anzianità di grado.

A tale effetto i posti di applicato, soppressi nel ruolo del Ministero delle finanze giusta la tabella *A* annessa al presente decreto, sono portati in aumento nel ruolo corrispondente del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Se nell'assegnazione dei posti di cui sopra qualcuno dei funzionari interessati verrà a conseguire uno stipendio di tabella inferiore a quello di cui egli era fornito conserverà la differenza come assegno personale, da scontarsi nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Art. 7.

Con successivo decreto Reale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, verranno stabilite le norme di carriera del personale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale.

Art. 8.

Con decreto del Ministro delle finanze verranno apportate le variazioni di bilancio dipendenti dalla applicazione del presente decreto per quanto riguarda il pagamento degli stipendi al personale.

Saranno inoltre trasportati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale i fondi occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio trattati e legislazione doganale, prelevando dal bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924 la somma:

a) di L. 100.000 dal capitolo 290;
b) di » 130.000 dal capitolo 291;
c) di » 15.000 dal capitolo 292;
d) di » 2.000 dal capitolo 293;

ed istituendo nuovi capitoli per tali somme nel bilancio della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 198. — GRANATA.

TABELLA *A*.

POSTI SOPPRESSI NEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

1 posto di capo divisione amministrativo.
1 posto di capo sezione amministrativo.
3 posti di primo segretario.
5 posti di ispettore capo nelle dogane.
2 posti di ispettore nelle dogane.
2 posti di sottoispettore nelle dogane.

1 posto di primo ufficiale imposte produzione.
2 posti di primo ufficiale nelle dogane.
1 posto di ufficiale nel ruolo dell'Amministrazione governativa dei dazi di consumo.
4 posti di applicato.

POSTI SOPPRESSI NEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

1 posto di capo divisione amministrativo.
1 posto di ispettore superiore nel ruolo tecnico del commercio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Ruolo del personale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale.

Ispettore generale, posti n. 1.

Stipendio iniziale	L. 15,000
dopo 4 anni	» 16,000
id. 9 id.	» 17,000

Ispettore superiore, posti n. 2.

Stipendio iniziale	L. 14,000
dopo 4 anni	» 15,000
id. 8 id.	» 16,000
id. 13 id.	» 17,000

Ispettore capo, posti n. 5.

Stipendio iniziale	L. 12,000
dopo 4 anni	» 12,900
id. 8 id.	» 13,800
id. 13 id.	» 14,700

Ispettori, posti n. 6.

Stipendio inziale	L. 10,000
dopo 4 anni	» 10,800
id. 8 id.	» 11,600
id. 12 id.	» 12,300
id. 16 id.	» 13,000

Sottoispettore, posti n. 2.

Stipendio iniziale	L. 6,000
dopo 4 anni	» 6,900
id. 8 id.	» 7,800
id. 12 id.	» 8,600
id. 16 id.	» 9,400
id. 20 id.	» 10,100
id. 24 id.	» 10,800
id. 28 id.	» 11,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2189.
Nomina del Comitato provvisorio per la liquidazione della Banca italiana di sconto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti modificazioni al Codice di commercio;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'intento di rendere possibile la definitiva esecuzione del concordato concluso dalla Banca italiana di sconto con i suoi creditori e nello stesso tempo di liberare la Banca nazionale di credito dai vincoli che le sono attualmente imposti è costituito un Comitato provvisorio investito di pieni poteri, al quale perciò spetterà di esercitare le facoltà tutte che per legge e per statuto spetterebbero al Consiglio di amministrazione e all'assemblea.
Con la nomina di tale Comitato decadono il Consiglio di amministrazione, il Comitato degli azionisti ed i sindaci della Banca nazionale di credito.

Art. 2.

Il Comitato provvisorio di cui nel precedente articolo è composto di cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto col Ministro per le finanze, e con quello per l'economia nazionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Comitato suddetto entrerà in funzione nel giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui al precedente comma.
Tutte le disposizioni attualmente in vigore circa la rappresentanza e la firma sociale della Banca nazionale di credito rimangono ferme ed inalterate con la sostituzione del presidente del Comitato provvisorio al presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale di credito.

Art. 3.

Il Comitato provvisorio come sopra costituito più specialmente dovrà:
a) stendere la situazione patrimoniale delle Banca italiana di sconto in liquidazione al 30 settembre 1923, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno con una relazione illustrativa;
b) prendere con gli istituti sovventori gli opportuni accordi, per mettersi in grado di corrispondere eventualmente subito in contanti la percentuale dovuta ai creditori della Banca italiana di sconto a norma del concordato il quale scade il 31 marzo 1924, e le altre somme che fossero necessarie per corrispondere ai creditori della Banca italiana di sconto in estinzione dei buoni di recupero, e a totale liberatoria tacitazione di ogni obbligo di concordato, una percentuale sul credito originale;
c) prendere i provvedimenti che giudicherà opportuni per la separazione della liquidazione della Banca italiana di sconto dalla Banca nazionale di credito e per la riorganizzazione della Banca nazionale di credito.

Art. 4.

Il Comitato provvisorio, in base alle risultanze della situazione ed alle agevolezze ottenute dagli istituti sovventori, stabilirà il termine e le modalità per il pagamento della percentuale residua, prevista dal concordato, nonchè la misura, il termine e le modalità per l'estinzione dei buoni di recupero.

Le deliberazioni prese al riguardo dal Comitato provvisorio verranno subito pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I creditori della Banca italiana di sconto in liquidazione potranno, entro i dieci giorni successivi a quello della detta pubblicazione, fare opposizione alle decisioni del Comitato provvisorio.

Le opposizioni dovranno essere proposte nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 3 del decreto-legge 2 gennaio 1922, e dovranno, dai singoli cancellieri che le hanno ricevute, essere trasmesse immediatamente, mediante lettera raccomandata, alla Commissione arbitramentale di cui nel seguente articolo.

Art. 5.

L'esame delle opposizioni spetterà a una Commissione arbitramentale di cinque membri, due dei quali nominati dal Comitato provvisorio e due dai sindaci della liquidazione della Banca italiana di sconto, restando devoluta la nomina del quinto membro al presidente della Corte d'appello di Roma.

La nomina di questa Commissione sarà promossa dal Comitato provvisorio non appena avvenuta la pubblicazione di cui all'art. 4.

La Commissione giudicherà avendo specialmente riguardo all'entità e alla natura delle opposizioni e all'interesse generale della massa dei creditori e deciderà inappellabilmente anche su tutte le questioni che nascessero in ordine alle deliberazioni del Comitato provvisorio.

La Commissione dovrà pronunciarsi entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stabilito all'art. 4 per le opposizioni.

Art. 6.

Qualora nessuna opposizione venisse presentata, ovvero le opposizioni presentate fossero rigettate, la Commissione arbitramentale dichiarerà definitive e obbligatorie per qualunque interessato le deliberazioni del Comitato provvisorio.

La decisione della Commissione arbitramentale dovrà entro i cinque giorni essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Decorso un mese dal termine fissato a norma dell'art. 4, primo comma, per il pagamento dell'ultima percentuale del concordato e della somma fissata a tacitazione del buono di recupero, le somme necessarie a tali pagamenti, per i crediti eventualmente rimasti insoluti, saranno versate in deposito vincolato presso la Banca d'Italia, per essere prelevate a misura che verranno presentati i titoli di credito corrispondenti.

Con tale versamento si intenderanno assolti tutti gli obblighi del concordato della Banca italiana di sconto verso i propri creditori.

Art. 8.

Il Comitato provvisorio della Banca nazionale di credito dovrà esaurire il suo mandato entro il 31 marzo 1924, e prima di tale data dovrà procedere alla elezione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci della Banca nazionale di credito. Entro i sei mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio, l'assemblea della Banca nazionale di credito dovrà essere convocata per la conferma o la nuova nomina degli organi amministrativi.

Art. 9.

La Banca nazionale di credito cesserà dalle sue funzioni di liquidatrice della Banca italiana di sconto, nel giorno in cui il Comitato provvisorio avrà esaurito il suo mandato a tenore dell'articolo precedente. Il Comitato assumerà da quel giorno le funzioni di Comitato liquidatore della Banca italiana di sconto con ogni più ampio potere, oltre quelli stabiliti dal vigente Codice di commercio.

Nel caso in cui qualcuno dei componenti il Comitato liquidatore venisse a mancare o quando si rendesse necessaria o opportuna la revoca di taluno di essi, la surrogazione sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'economia nazionale.

Art. 10.

Saranno presi opportuni accordi tra il nuovo Consiglio di amministrazione della Banca nazionale di credito e il Comitato liquidatore per quanto riguarda i rapporti nascenti dalla liquidazione.

Art. 11.

Le funzioni dell'assemblea della Banca italiana di sconto in liquidazione continueranno a rimanere sospese, come dispone il decreto 13 marzo 1922, anche dopo sciolto il Comitato, finchè non siano estinte tutte le obbligazioni contrattuali verso gli istituti sovventori.

Art. 12.

Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553, quelle del concordato, dell'atto costitutivo e dello statuto della Banca nazionale di credito che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto e con l'esecuzione anticipata che viene data al concordato.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlmento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 189. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1923.
Nomina dei membri del Comitato provvisorio per la liquidazione della Banca italiana di sconto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189, col quale è demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, la nomina del Comitato provvisorio investito di pieni poteri al quale spetterà di esercitare in rapporto alla Banca nazionale di credito le facoltà tutte che per legge e per statuto spetterebbero al Consiglio di amministrazione e all'assemblea, e che assumerà successivamente le funzioni di Comitato

liquidatore della Banca italiana di sconto con ogni più ampio potere oltre quelli stabiliti dal vigente Codice di commercio;

Decreta:

Il Comitato provvisorio di cui sopra è parola è composto dei signori:

Comm. Domenico Gidoni, presidente.
Comm. avv. Gustavo Bonelli, commissario.
Gr. uff. avv. Cesare Bozzalla, id.
Cav. ing. Carlo Fachini, id.
Sen. avv. Eugenio Rebaudengo, id.

Il Comitato entrerà in funzione nel giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1923.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Varianti alle norme per l'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, modificato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183, relativo alla soppressione delle musiche militari ed alla eliminazione del personale esuberante (Vedi « Gazzetta Ufficiale », n. 54 del 6 marzo 1923).

Ai n. III e IV delle norme per l'esecuzione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 6 del suddetto decreto dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183, sono sostituiti i numeri seguenti:

III. — In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, modificato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183, questo Ministero dispone:

1° Gli aspiranti ai posti di maestro direttore di banda nelle nuove musiche militari (compresa quella della brigata Granatieri) dovranno far pervenire improrogabilmente entro il 15 novembre 1923 al Ministero della guerra (Gabinetto del Ministro) apposita domanda in carta da bollo da lire 2, unendovi tutti quei titoli e documenti di cui essi siano in possesso, atti a comprovare la loro cultura generale e la loro perizia artistica (diplomi, attestati di studi e simili).

Le domande che per qualsiasi motivo pervenissero dopo la data suddetta non saranno prese in considerazione.

Ogni precedente domanda deve intendersi priva di qualsiasi effetto, a norma dell'art. 2 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183.

2° Con decreto del Ministro della guerra sarà nominata una Commissione esaminatrice per il concorso ai suddetti posti di maestro direttore di banda, così composta:

un ufficiale generale, presidente;
un professore di composizione;
un professore di strumentazione per banda;
il maestro direttore di banda della musica dei carabinieri Reali;
un funzionario del Ministero, segretario, senza voto.

3° Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ora che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Prima dell'inizio della prova, la Commissione, « seduta stante », sceglierà tre brani di musica su testi di autori classici e provvederà al loro imbussolamento alla presenza dei concorrenti e quindi all'estrazione a sorte di uno di essi. Il brano estratto sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate dodici ore di tempo.

I candidati giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi allo esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di pezzi corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del pezzo che dovrà poi dirigere, con le modalità da stabilirsi all'uopo dalla Commissione.

IV. — La Commissione esprimerà il suo giudizio su ciascuno dei due esperimenti di cui al paragrafo 3° del numero precedente, assegnando al candidato un punto di merito da 0 a 20, per ciascun esperimento.

Parimenti un punto di merito da 0 a 20 sarà attribuito al candidato per quei titoli e documenti che egli abbia prodotto in base al paragrafo 1° del precedente numero.

La graduatoria degli esaminati sarà stabilita in base alla media fra i tre punti di merito.

A parità di voti fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gl'invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gl'insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
e) i più anziani di età.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi dieci inscritti nella graduatoria.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione al Ministro, da trasmettersi insieme con la graduatoria.

Dell'esito finale del concorso il Ministero darà personale avviso ai candidati.

Roma, addì 21 ottobre 1923.

Il Ministro: A. DIAZ.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Tripi (Messina), di Mazzara del Valle (Trapani), di Chiomonte (Torino), di Cardinale (Catanzaro) e di San Nicola dell'Alto (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tripi, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

In seguito a denunzie contro l'amministrazione comunale di Tripi, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce non poche e non lievi irregolarità nel funzionamento di quella civica azienda.

L'ufficio comunale, anche per lo scarso rendimento del personale addettovi, è disordinato, privo di numerosi registri, e delle più necessarie scritture contabili; sono irregolarmente tenuti i registri delle deliberazioni, non vengono riscossi i diritti di segreteria; non esistono il servizio di anagrafe ed il registro della popolazione. La tesoreria comunale ha pur essa scritture contabili deficienti; sono state costantemente trascurate le verifiche di cassa e la compilazione dei verbali di chiusura di esercizio; i conti non sono deliberati dal 1912; numerosi mandati sono irregolarmente emessi ed ammessi a pagamento; si è omessa la compilazione del ruolo per la tassa dei cani; nonostante le previsioni fatte all'uopo nella parte attiva del bilancio, i versamenti del canone per l'appalto del dazio sono effettuati con ingiustificato ritardo. Sono state rilevate irregolarità nella concessione e nella esecuzione di pubblici lavori, ad alcuni dei quali ha preso parte anche un amministratore. Dei pubblici servizi è trascuratissimo quello della nettezza urbana; in abbandono la pubblica illuminazione, irregolare il servizio di assistenza sanitaria; la distribuzione gratuita dei medicinali dà luogo ad abusi. Il complesso di tali deficienze e l'atteggiamento personale dei maggiori esponenti dell'Amministrazione hanno vivamente acuito i contrasti fra i partiti locali e la tensione degli animi è ormai tale da legittimare il timore di gravi perturbamenti della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di un adeguato riassetto della civica azienda, si rende perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comu-

nale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tripi, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Aurelio Sidoti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazone di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mazzara del Valle, in provincia di Trapani.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Mazzara del Valle, è stata recentemente eseguita un'inchiesta dalla quale è risultato il difficile funzionamento dell'ufficio comunale e l'irregolare tenuta dei registri delle deliberazioni; il mancato aggiornamento delle scritturazioni contabili; l'illegittima gestione, da parte dell'economo, di servizi di competenza del tesoriere, la sperequata e partigiana applicazione delle tasse.

Il servizio della pubblica illuminazione elettrica è gestito in economia senza il prescritto regolamento, senza registri di contabilità e senza idoneo controllo sulla gestione e sul materiale; in uguali condizioni è il servizio dell'acquedotto. Sono deficienti i servizi di polizia urbana e rurale; nella somministrazione di medicinali ai poveri sono stati commessi abusi; i lavori di sistemazione e manutenzione stradale sono stati eseguiti in economia senza preventivi e progetti regolarmente approvati. Deliberazioni consigliari sono state arbitrariamente modificate in sede di esecuzione e sono state eseguite nonostante la mancata approvazione tutoria

Appena ultimata l'inchiesta, la maggioranza dei consiglieri, compreso il sindaco ed i membri della Giunta, hanno rassegnate le dimissioni e si è perciò reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio. Ma, non consentendo le condizioni locali dell'ordine pubblico, rese anormali dal malcontento suscitato dalla disordinata gestione della civica azienda, di indire a breve scadenza le elezioni per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mazzara del Valle, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Luciano Merlo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiomonte, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

In seguito ad insistenti reclami contro l'amministrazione comunale di Chiomonte, sorta dalle elezioni generali del 1920, il cui anormale funzionamento ha ripetutamente dato luogo a richiami e reso necessario l'invio di Commissari per provvedere ad adempimenti obbligatori, sistematicamente trascurati, è stata eseguita una inchiesta che ha posto in luce il gravissimo disordine di quella civica azienda.

L'ufficio comunale è tenuto in modo deplorevole, privo persino degli originali delle deliberazioni della Giunta municipale, e, in parte, del Consiglio comunale, i ruoli delle entrate o non sono formati, o lo sono in grande ritardo; i bilanci si dovettero sempre compilare d'ufficio ad esercizio quasi scaduto; la situazione finanziaria è difficilissima, così che non solo non vengono pagati i crediti, ma alcuni dipendenti del Comune sono da anni insoddisfatti dei loro assegni. I servizi pubblici sono trascuratissimi; la nettezza urbana è in abbandono; la viabilità in pessime condizioni; il dazio è gestito irregolarmente in economia e dei relativi proventi viene fatto indebito e diretto maneggio da parte del sindaco; i locali per un asilo infantile, donati da munifica famiglia, sono stati distratti dalla loro destinazione.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti confermano sostanzialmente l'anormale funzionamento dell'azienda, sicchè per provvedere con l'urgenza e con l'energia che il caso richiede al riassetto delle finanze ed alla riorganizzazione dei servizi, non potendosi fare alcun affidamento sulla rappresentanza elettiva, attesa la persistente e deplorevole inerzia degli amministratori, si rendono indispensabili lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 13 corrente, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.

Il Consiglio comunale di Chiomonte, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Giorgio Aguès è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cardinale, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita, in seguito a reclami, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Cardinale, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce l'anormale situazione creata a quella civica azienda da numerose irregolarità e dalla inerzia degli amministratori.

L'inquirente ha particolarmente rilevato l'irregolare esecuzione in economia od a trattativa privata, e senza idoneo controllo, di opere pubbliche di notevole ammontare non sempre rispondenti a criteri di assoluta necessità; l'irregolare e sperequata applicazione delle tasse locali; lo sperpero di pubblico denaro in spese non ammissibili a tenore delle vigenti disposizioni; la deficienza di scritture contabili tanto presso l'ufficio comunale che presso il tesoriere; l'interesse di amministratori in forniture del Comune; il deficiente funzionamento dei pubblici servizi, specialmente di quelli attinenti all'igiene.

In seguito alla contestazione degli addebiti, l'Amministrazione ha fornito deduzioni non soddisfacenti, e poichè gli attuali amministratori non danno alcun affidamento per una migliore gestione della civica azienda, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 24 corrente, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cardinale, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giovanni Salvi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Nicola dell'Alto, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Essendosi recentemente dimessi quasi tutti i consiglieri comunali di San Nicola dell'Alto, compresi il sindaco e gli assessori, il prefetto di Catanzaro ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Occorrendo ora conferire poteri più ampi allo straordinario amministratore, perchè possa provvedere adeguatamente alla riorganizzazione della finanza e dei servizi municipali, che da una inchiesta eseguita ultimamente sono apparsi in grave dissesto per l'inerzia della civica rappresentanza, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Nicola dell'Alto, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Marullo Mazzucca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 agosto 1923.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Cagliari.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Cagliari.

MAESTÀ,

Per il mutato orientamento dell'opinione pubblica, a causa dell'affermarsi delle nuove correnti politiche, l'amministrazione provinciale di Cagliari non riscuote più la fiducia della popolazione.

Le percussioni di tale situazione hanno suscitato profondi dissensi fra i componenti della rappresentanza elettiva, dieci dei quali, compreso il presidente e quattro membri della Deputazione, hanno recentemente rassegnate le dimissioni, sicchè l'Amministrazione, che, per precedenti dimissioni, aveva già perduto altri sette consiglieri e da lungo tempo svolgeva una scarsissima attività, si è ridotta nella impossibilità di funzionare; due successive adunanze del Consiglio e tre della Deputazione sono rimaste deserte. Il Prefetto ha dovuto pertanto affidare ad un suo Commissario la provvisoria amministrazione dell'Ente.

In tale situazione, poichè le attuali condizioni dello spirito pubblico nella Provincia non consigliano di procedere ad elezioni suppletive per l'integrazione del Consiglio, mentre d'altro lato appare necessario che il nuovo appello al corpo elettorale possa, a suo tempo, svolgersi senza limitazioni in modo da consentire la ricostituzione di una rappresentanza omogenea, che risponda sinceramente alla volontà della maggioranza della popolazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale e la conseguente nomina della Commissione straordinaria prevista dall'articolo 324 del testo unico della legge comunale e provinciale; a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli art. 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al Vice-prefetto, presidente, i signori:

1° Falchi avv. Gavino;
2° Putzolu avv. Antonio;
3° Cao avv. Giovanni;
4° Colonnello Sirchia cav. Achille.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 agosto 1923.
Rimozione dalla carica del sindaco di Casteldarne (Trento).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Casteldarne, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

Il sindaco di Casteldarne, signor Enrico Kuenigl, da tempo svolgeva nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica una tenace resistenza contro i provvedimenti delle autorità ed una subdola azione antitaliana, cercando di suscitare il malcontento della cittadinanza contro il Governo.

In una riunione di sindaci del Circondario, dopo avere protestato contro la diramazione di circolari e manifesti in lingua italiana da parte dell'agenzia delle imposte, esortò i sindaci ad adoperarsi perchè non fosse fatta alcuna denuncia nel termine prescritto e perchè, alla scadenza del termine, gli interessati si presentassero in massa all'agenzia per chiedere che le denuncie venissero ricevute verbalmente.

Recentemente, con una sconveniente lettera, respingeva allo agente delle imposte, perchè redatti in lingua italiana, gli atti e le istruzioni riguardanti la valutazione dei redditi agrari e la dichiarazione dei fabbricati rurali; in seguito a tale nuova manifestazione, il Prefetto lo ha sospeso dalle funzioni.

Poichè tutto ciò dimostra la irriducibile persistenza del Kuenigl nei suoi deplorevoli atteggiamenti, che, oltre ad essere incompatibili con le funzioni di cui egli è investito, costituiscono pericolo per l'ordine pubblico e pregiudizio al prestigio del Governo, si rende indispensabile la sua rimozione dalla carica e la conseguente dichiarazione di ineleggibilità alla medesima per il massimo consentito dalla legge; a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il sig. Enrico Kuenigl, sindaco di Casteldarne, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica ha svolto una tenace e subdola azione di antitalianità, cercando di suscitare il malcontento della cittadinanza contro il Governo e la resistenza di essa contro i provvedimenti delle autorità;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Enrico Kuenigl è rimosso dalla carica di sindaco di Casteldarne e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 1° settembre 1923.
Istituzione in Milazzo (Messina) e in Sarzana (Genova) di un ufficio secondario postale-telegrafico in sostituzione di quello principale ivi esistente.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il Regio decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali, telegrafici, telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Milazzo un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente;

Proceduto alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, che determina la misura ed il modo di prestazione della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie:

Decreta:

1° E' istituito a Milazzo provincia di Messina un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente.

*

Col decreto di concessione, previsto dall'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Milazzo è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di lire 13,990, ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920, quella complessiva di annue L. 29,450 (ivi comprese L. 2160 per 12 supplenti a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, numero 2010, e cioè L. 1800 per aumento del 10 % e L. 3600 per i supplenti.

3° La persona, alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Milazzo, dovrà prestare la cauzione di L. 27,800.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali, telegrafici, telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Sarzana un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente;

Proceduto alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, che determina la misura ed il modo di prestazione della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a Sarzana in provincia di Genova un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Sarzana è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di lire 14,580, ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920, quella complessiva di annue L. 29,250 (ivi comprese L. 1080 per 6 supplenti a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1800 per aumento del 10 % e L. 1800 per i supplenti.

3° La persona, alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Sarzana, dovrà prestare la cauzione di L. 29,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 40, dal 1° al 7 ottobre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Aquila (*a*)	Avezzano	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Caserta	Sora	—	1	—	1
Cosenza (*a*)	Cosenza	1	—	1	1
Firenze	S. Miniato	—	1	—	2
Foggia	Foggia	—	1	—	1
Id.	Bovino	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	2	3	3
Id.	Sciacca	—	1	—	1
Modena	Modena	1	1	1	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Novara	Novara	—	5	—	5
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	—	2	—	5
Id.	Matera	1	1	1	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Id.	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Trapani	Trapani	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		4	29	6	35
	Carbonchio sintomatico.				
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	2
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Id.	Modena	—	1	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	7	—	9
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	—	1	—	2
Id.	Casale	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	3	—	9	3
Bergamo	Bergamo	5	2	5	2
Id.	Treviglio	8	1	8	2
Bologna	Bologna	9	2	18	8
Brescia	Brescia	15	2	53	12
Id.	Breno	1	—	4	—
Id.	Chiari	6	—	17	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*					
Brescia	Salò	2	3	16	5
Id.	Verolanuova	9	2	21	3
Como	Como	9	—	66	2
Id.	Lecco	5	1	9	1
Id.	Varese	2	—	2	—
Cuneo	Cuneo	1	1	3	1
Id.	Mondovì	1	—	2	—
Id.	Saluzzo	1	1	1	8
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Id.	Ferrara	4	1	18	3
Firenze	Pistoia	1	—	2	—
Forlì	Cesena	2	1	4	6
Id.	Forlì	—	2	—	4
Id.	Rimini	1	—	1	—
Genova	Savona	1	—	4	—
Mantova	Mantova	5	2	7	4
Massa Carrara	Massa	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	1	—	6	—
Id.	Gallarate	—	1	—	1
Id.	Lodi	—	3	—	5
Id.	Milano	—	3	—	3
Modena	Mirandola	8	—	15	—
Id.	Modena	2	2	8	3
Novara	Novara	3	—	7	—
Padova	Padova	3	1	3	2
Parma	Borgo S. Donnino	3	—	7	5
Id.	Parma	2	2	5	6
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Id.	Pavia	1	4	1	4
Id.	Voghera	1	1	1	1
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Id.	Perugia	—	1	—	1
Id.	Terni	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	—	3	—	5
Id.	Urbino	5	1	5	3
Piacenza	Piacenza	—	4	—	5
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Ravenna	—	2	—	3
Regio Emilia	Guastalla	1	—	1	1
Id.	Reggio Emilia	8	—	17	30
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Torino	Ivrea	1	—	1	—
Id.	Torino	3	1	3	1
Trento	Bolzano	2	1	4	1
Id.	Cavalese	1	—	3	1
Id.	Cles	—	1	—	1
Id.	Riva	1	—	1	—
Id.	Tione	1	1	1	1
Id.	Trento	—	2	—	2
Udine	Gorizia	1	—	2	—
Id.	Pordenone	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
Id.	Venezia	2	1	2	1
Vicenza	Vicenza	2	—	2	—
		151	61	373	156
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	3	2	10	5
Arezzo	Arezzo	1	2	8	12
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	4	—
Id.	Fermo	1	—	10	—
Belluno	Belluno	2	1	3	1
Id.	Feltre	1	1	1	3
Bergamo	Treviglio	2	—	2	—
Bologna	Bologna	1	1	2	3
Id.	Imola	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*					
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Id.	Isernia	—	1	—	2
Forlì	Forlì	—	1	—	2
Macerata	Camerino	—	2	—	3
Id.	Macerata	—	3	—	14
Modena	Modena	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siena	Siena	3	1	4	3
Trento	Bolzano	—	2	—	3
Id.	Borgo	—	2	—	3
Id.	Bressanone	—	2	—	2
Id.	Cavalese	—	2	—	2
Id.	Cles	—	2	—	2
Id.	Merano	—	1	—	1
Udine	Gorizia	—	1	—	1
		21	29	50	64
Morva.					
Genova	Genova	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
		—	2	—	2
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	—	2	—	2
Bari	Bari	2	—	2	—
Caltanissetta	Terranuova	1	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Napoli	Casoria	1	—	2	—
Id.	Castellammare	3	—	5	1
Id.	Napoli	2	1	10	1
Palermo	Palermo	1	—	3	—
Salerno	Salerno	2	1	2	1
		13	5	28	6
Rabbia.					
Ancona	Ancona	2	1	6	4
Bari (b)	Bari	1	4	1	4
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Como (b)	Como	—	2	—	3
Id.	Varese	—	2	—	3
Forlì	Cesena (b)	—	1	—	1
Id.	Rimini	—	1	—	1
Genova	Spezia	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Grosseto (b)	Grosseto	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Id.	Macerata	2	—	14	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Rabbia.*					
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Milano	Milano	—	2	—	5
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	2	1
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	1
Id.	Urbino	—	1	—	1
Pola	Parenzo	1	—	1	—
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	—	1	—	6
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siracusa (b)	Modica	—	1	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		8	28	29	44
Rogna.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Id.	Sulmona	3	—	3	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	2	—
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Foggia	Bovino	1	—	4	2
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Massa Carrara	Castelnuovo G.	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	3	—
		13	1	19	3
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Cittaducale	1	—	1	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	6	1	6	1
Id.	Avezzano	7	—	9	—
Id.	Sulmona	3	—	3	—
Bari	Altamura	2	—	4	—
Id.	Barletta	2	—	5	—
Campobasso	Isernia	4	3	4	5
Id.	Larino	—	1	—	1
Chieti	Chieti	2	—	2	—
Id.	Lanciano	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	2	—
Id.	Foggia	2	1	6	2
Potenza	Matera	2	—	2	—
Id.	Melfi	2	—	2	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
		34	7	46	10
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	4	—	10	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Colera dei polli.					
Arezzo	Arezzo	1	1	2	2
Ferrara	Ferrara	2	1	11	2
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	2	3
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Udine	Udine	—	1	—	2
		7	3	19	9
Setticemia emorragica dei bovini					
Macerata	Macerata	1	—	6	—
Tubercolosi bovina					
Salerno	Salerno	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	19	33	41
Carbonchio sintomatico	6	7	9
Afta epizootica	31	212	529
Malattie infettive dei suini	17	50	114
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	8	18	34
Rabbia	21	36	73
Rogna	9	14	22
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	1	1	1
Vaiuolo ovino	7	41	56
Morbo coitale maligno	1	1	1
Colera dei polli	7	10	28
Setticemia emorragica dei bovini .	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, trascritti nel mese di dicembre 1922.

1. Dichiarazione del 9 febbraio 1921:

Marchio di fabbrica vol. 78, n. 61 reg. att., n. 8203 reg. gen. per contraddistinguere saponi medicinali.

Trasferito: da Barclay e Barclay (Ditta) a New York a Barclay e Company, corporazione organizzata sotto la legge dello Stato di Delaware a New York.

(Atto di cessione fatto a New York il 7 dicembre 1920, registrato il 4 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9745, vol. 2782 atti privati).

2. Dichiarazione del 9 febbraio 1921:

Marchio di fabbrica vol. 83, n. 75 reg. att., n. 8689 reg. gen. per contraddistinguere prodotti medicinali e da toletta.

Trasferito: da Barclay e Barclay (Ditta) a New York a Barclay e Company, corporazione organizzata sotto le leggi dello Stato di Delaware a New York.

(Atto di cessione fatto a New York il 7 dicembre 1920, registrato il 4 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9745, vol. 2782 atti privati).

3. Dichiarazione del 9 febbraio 1921:

Marchio di fabbrica vol. 83, n. 76 reg. att., n. 8690 reg. gen. per contraddistinguere saponi.

Trasferito: da Barclay e Barclay (Ditta) a New York a Barclay e Company, corporazione organizzata sotto le leggi dello Stato di Delaware a New York.

(Atto di cessione fatto a New York il 7 dicembre 1920, registrato il 4 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9745, vol. 2782 atti privati).

4. Dichiarazione del 9 febbraio 1921:

Marchio di fabbrica vol. 83, n. 77 reg. att., n. 8691 reg. gen. per contraddistinguere preparati tonici per i capelli e la pelle.

Trasferito: da Barclay e Barclay (Ditta) di New York a Barclay e Company, corporazione organizzata sotto le leggi dello Stato di Delaware a New York.

(Atto di cessione fatto a New York il 7 dicembre 1920, registrato il 4 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9745, vol. 2782 atti privati).

5. Dichiarazione del 12 marzo 1920:

Marchio di fabbrica vol. 48, n. 45 reg. att., n. 5024 reg. gen. per contraddistinguere metalli bianchi antifrizioni.

Trasferito: da Antifriction Alloys Ltd a Londra a The Atlas Metal e Alloys e Co Ltd. Londra.

(Estratto dal registro delle Società per azioni da cui risulta l'incorporazione a Compagnia il 5 marzo 1899, rilasciato a Londra il 17 novembre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 1911, vol. 319 atti privati).

6. Dichiarazione del 12 marzo 1920:

Marchio di fabbrica vol. 48, n. 45 reg. att., n. 5024 reg. gen. per contraddistinguere metalli bianchi antifrizioni.

Trasferito: da Atlas Metal e Alloys Co Ltd. (in liquidazione) a Londra a The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (nuova società) a Londra.

(Atto di cessione firmato a Londra il 27 ottobre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 12528, vol. 313 atti privati).

7. Dichiarazione del 12 marzo 1920:

Marchio di fabbrica vol. 49, n. 61 reg. att., n. 5151 reg. gen. per contraddistinguere metalli detti antifrizioni, ecc., e gli oggetti fabbricati con tali metalli.

Trasferito: da Antifriction Alloys Ltd a Londra a The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (nuova società) a Londra.

(Estratto dal registro delle Società da cui risulta l'incorporazione a Compagnia il 5 marzo 1899, rilasciato a Londra il 20 novembre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 9111, vol. 319 atti privati).

8. Dichiarazione del 12 marzo 1920:

Marchio di fabbrica vol. 49, n. 61 reg. att., n. 5151 reg. gen. per contraddistinguere metalli detti antifrizioni e gli oggetti fabbricati con tali metalli.

Trasferito: da The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (in liquidazione) a Londra a The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (nuova società) Londra.

(Atto di cessione firmato a Londra il 27 ottobre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 12528, vol. 313 atti privati).

9. Dichiarazione del 12 marzo 1920:

Marchio di fabbrica vol. 53 n. 80 reg. att., n. 5605 reg. gen. per contraddistinguere metallo antifrizioni e oggetti preparati con esso.

Trasferito: da The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (in liquidazione) a Londra a The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (nuova società) Londra.

(Atto di cessione sottoscritto a Londra il 27 ottobre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 12528, vol. 313 atti privati).

10. Dichiarazione del 12 marzo 1920:

Marchio di fabbrica vol. 72, n. 67 reg. att., n. 7705 reg. gen. per contraddistinguere lega di metallo antifrizioni.

Trasferito: da The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (in liquidazione) a Londra a The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (nuova società) Londra.

(Atto di cessione fatto a Londra il 27 ottobre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 12528, vol. 313 atti privati).

11. Dichiarazione del 12 marzo 1920:

Marchio di fabbrica vol. 146, n. 25 reg. att., n. 15757 reg. gen. per contraddistinguere metalli antifrizioni, sia leghe che qualunque metallo grezzo e parzialmente lavorato, usati nelle industrie.

Trasferito: da The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (in liquidazione) a Londra a The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (nuova società) Londra.

(Atto di cessione fatto a Londra il 27 ottobre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 12528, vol. 313 atti privati).

12. Dichiarazione del 12 marzo 1920:

Marchio di fabbrica vol. 146, n. 26 reg. att., n. 15758 reg. gen. per contraddistinguere metallo antifrizione, sia leghe che qualunque metallo grezzo e parzialmente lavorato, usati nelle industrie.

Trasferito: da The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (in liquidazione) a Londra a The Atlas Metal e Alloys Co Ltd (nuova società) Londra.

(Atto di cessione fatto a Londra il 27 ottobre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12528, vol. 313 atti privati).

13. Dichiarazione del 6 aprile 1920:

Marchio di fabbrica vol. 122, n. 22 reg. att., n. 12672 reg. gen. per contraddistinguere preparato farmaceutico.

Trasferito: da Ichino Silvio fu Pietro a Firenze a Zatini Roberto fu Antonio a Firenze.

(Atto di cessione fatto a Firenze il 29 marzo 1920, registrato il 29 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 9433, vol. 465 atti privati).

14. Dichiarazione del 3 maggio 1920:

Marchio di fabbrica vol. 105, n. 44 reg. att., n. 11216 reg. gen. per contraddistinguere cioccolata.

Trasferito da Bianchi Giuseppe a Milano a Valli Angela ved. Bianchi, Bianchi Carlo e Bianchi Decimo a Milano.

(Successione testamentaria come da atto di notorietà fatto il 30 luglio 1914 davanti al R. pretore del 1° mandamento di Milano).

15. Dichiarazione del 6 maggio 1920:

Marchio di fabbrica vol. 156, n. 4 reg. att., n. 16794 reg. gen. per contraddistinguere calzature in genere.

Trasferito: da ditta Enrico Morini, a Parabiago (Milano) a Emilio Negri a Parabiago (Milano).

(Atto di cessione fatto a Parabiago l'8 gennaio 1920, registrato l'11 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Rho n. 312, vol. 43 atti privati).

16. Dichiarazione del 22 giugno 1920:

Marchio di fabbrica vol. 154, n. 51 reg. att., n. 16534 reg. gen. per contraddistinguere macchine per l'agricoltura e parte di esse.

Trasferito: da Parlin e Orendorff Co a Canton (U. S. A.) a International Harvester C. a Chicago (U. S. A.).

(Atto di cessione fatto a Chicago il 15 marzo 1920, registrato il 4 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 314, vol. 19968 atti privati).

17. Dichiarazione del 22 giugno 1920:
Marchio di fabbrica vol. 153, n. 40 reg. att., n. 16535 reg. gen. per contraddistinguere aratri.
Trasferito: da Parlin e Orendorff Co a Canton (U. S. A.) a International Harvester Co a Chicago (U. S. A.).
(Atto di cessione fatto a Chicago il 15 marzo 1920, registrato il 4 giugno 1920 all'ufficio demaniale in Roma n. 314, vol. 19967 atti privati).

18. Dichiarazione del 22 giugno 1920:
Marchio di fabbrica vol. 175, n. 46 reg. att., n. 18722 reg. gen. per contraddistinguere composti chimici coloranti.
Trasferito: da Castagnoli Vittorio (ditta), prodotti chimici a Prato (Firenze) a Società commercio industria colori anilina (S. C. I. C. A.) di Prato (Firenze).
(Atto di cessione fatto a Firenze il 17 giugno 1920, registrato il 17 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Firenze n. 12881, vol. 466 atti privati).

19. Dichiarazione del 22 giugno 1920:
Marchio di fabbrica vol. 176, n. 70 reg. att., n. 18865 reg. gen. per contraddistinguere composti chimici coloranti per la tintura di stoffe e filati.
Trasferito: da Castagnoli Vittorio (ditta), prodotti chimici a Prato (Firenze) a Società commercio industria colori anilina (S. C. I. C. A.) di Prato (Firenze).
(Atto di cessione fatto a Firenze il 17 giugno 1920, registrato il 17 giugno 1920 all'ufficio demaniale di Firenze n. 12881, vol. 466 atti privati).

20. Dichiarazione del 31 luglio 1920:
Marchio di fabbrica vol. 154, n. 46 reg. att., n. 16628 reg. gen. per contraddistinguere lampade elettriche incandescenti, ecc.
Trasferito: The British Westinghouse Electric e Manufacturing Co Ltd a Londra a Metropolitan Vickers Electrical Co Ltd a Londra.
(Atto di modifica di ragione sociale fatto a Londra l'8 settembre 1919, registrato il 31 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 15903, vol. 320 atti privati).

21. Dichiarazione del 31 agosto 1920:
Marchio di fabbrica e commercio vol. 29, n. 4 reg. att., n. 2927 reg. gen. per contraddistinguere acqua da toletta e suoi prodotti.
Trasferito: da Ditta Migone e C. a Milano a Società anonima Migone e C. Milano.
Cambiamento del nome della Ditta, come da certificato della Camera di commercio e industria di Milano in data del 19 luglio 1920 n. 12020.

22. Dichiarazione del 17 agosto 1920:
Marchio di fabbrica e commercio vol. 74, n. 75 reg. att., n. 17919 reg. gen. per contraddistinguere conserve alimentari.
Trasferito: da Ditta Angus Watson e Co a Newcastle on-Tyne (Gran Bretagna) a Angus Watson e Co Limited a Newcastle on-Tyne (Gran Bretagna).
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti a Newcastle on-Tyne il 30 giugno 1920, registrato il 4 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 2058, vol. 315 atti privati).

23. Dichiarazione del 17 agosto 1920:
Marchio di fabbrica vol. 115, n. 72 reg. att., n. 12398 reg. gen. per contraddistinguere cerchioni di caoutchout.
Trasferito: da Società Warwik Tyre Co Ltd a Londra a Società The Dunlop Rubber Co Ltd a Londra
(Atto di cessione fatto a Londra il 19 maggio 1920, registrato il 4 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 2056, vol. 315 atti privati).

24. Dichiarazione del 17 agosto 1920:
Marchio di fabbrica vol. 121, n. 81 reg. att., n. 13704 reg. gen. per contraddistinguere profumerie (articoli da toletta, preparazioni per denti e capelli, saponi profumati, ecc).
Trasferito: da Icilma Co Ltd a Londra a International Icilma Trading Co Ltd a Londra.
(Atto di cessione sottoscritto a Londra l'8 giugno 1920, registrato il 4 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 2057, vol. 315 atti privati).

25. Dichiarazione del 3 settembre 1921:
Marchio di fabbrica vol. 172, n. 83 reg. att., n. 18386 reg. gen. per contraddistinguere bevande toniche e sciroppi per le preparazione di dette bevande.
Trasferito: da The Coca Cola Co ad Atlanta, Georgia (S. U. d'America) a The Coca Cola Co corporazione organizzata sotto le leggi dello Stato di Delaware ad Atlanta, Georgia (S. U. d'America).
(Atto di cessione fatto ad Atlanta il 23 agosto 1920, registrato il 30 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Milano n. 2776, vol. 7749 atti privati).

26. Dichiarazione del 10 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 5, n. 7 reg. att., n. 398 reg. gen. per contraddistinguere cannelli di succo di liquirizia.
Trasferito: da Maria Grazia Giuseppa Coco maritata Musmeci a Catania a Sebastiano e Anna Musmeci fratelli a Catania.
(Successione legittima come da atto di notorietà fatto il 2 settembre 1920 presso la Regia pretura del 2° mandamento di Catania).

27. Dichiarazione del 9 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 57, n. 45 reg. att., n. 6046 reg. gen. per contraddistinguere vino, liquori, generi alimentari.
Trasferito: da Risso Hermanos (ditta) a Buenos Ayres (Argentina) a Risso Hermanos (nuova società) a Buenos Ayres (Argentina).
(Atto di cessione fatto a Buenos Ayres il 23 giugno 1919, registrato il 31 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 15904, vol. 320 atti privati).

28. Dichiarazione del 9 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 57, n. 44 reg. att., n. 6045 reg. gen. per contraddistinguere vino, liquori, generi alimentari.
Trasferito: da Risso Hermanos (ditta) a Buenos Ayres (Argentina) a Risso Hermanos (nuova società) a Buenos Ayres (Argentina).
(Atto di cessione fatto a Buenos Ayres il 23 giugno 1919, registrato il 31 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 15904, vol. 320 atti privati).

29. Dichiarazione del 9 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 50, n. 13 reg. att., n. 5187 reg. per contraddistinguere commestibili, bevande e altri generi.
Trasferito: da Risso Hermanos (ditta) a Buenos Ayres (Argentina) a Risso Hermanos (nuova società) a Buenos Ayres (Argentina).
(Atto costitutivo della nuova società fatto a Buenos Ayres il 23 giugno 1919, registrato il 31 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 15904, col. 320 atti privati).

30. Dichiarazione del 17 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 39, n. 11 reg. att., n. 4042 reg. gen. per contraddistinguere filati e tessuti di cotone di propria fabbricazione.
Trasferito: da Horrockses, Crewdson e Co Ltd a Manchester (Inghilterra) a Horrockses, Crewdson e Co Ltd (nuova società) a Preston Lancashire e a Manchester (Gran Bretagna).
(Atto di cessione sottoscritto a Londra l'11 agosto 1920, registrato il 27 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 8814, vol. 316 atti privati).

31. Dichiarazione del 16 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 98, n. 23 reg. att., n. 10568 reg. gen. per contraddistinguere tanaglie, voltaviti e chiavi inglesi.
Trasferito: da ditta Ferdinand Halbach G. m. b. H. a Goldemberg presso Rembscheid (Germania) a ditta Ferdinand Halbach e C. a Goldemberg presso Remscheid (Germania).
(Atto di cessione fatto a Remscheid il 26 dicembre 1917, registrato il 7 settembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 3925, vol. 315 atti privati).

32. Dichiarazione del 22 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 119, n. 82 reg. att., n. 12889 reg. gen. per contraddistinguere penne stilografiche.
Trasferito: da ditta Walter Kessel a Milano a Simplo Fullfeder Gesellschaft Voss, Lausen e Dziambor ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione sottoscritto a Lugano il 31 ottobre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 12526, vol. 313 atti privati).

33. Dichiarazione del 22 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 124, n. 29 reg. att., n. 13453 reg. gen. per contraddistinguere penne stilografiche di sicurezza.
Trasferito: da Walter Kessel a Milano-Lugano a Simplo Fullfeder Gesellschaft Voss, Lausen e Dziambor ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto a Lugano il 31 ottobre 1919, registrato il 24 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 12526, vol. 313 atti privati).

34. Dichiarazione del 28 settembre 1920:
Marchio di commercio vol. 136, n. 31 reg. att., n. 14354 reg. gen. per contraddistinguere filati e mercerie.
Trasferito: da Guelmi Luigia fu Giacomo (Ditta) a Verona a Cremonese Ugo a Verona.
(Atto di cessione fatto a Verona il 6 maggio 1920, registrato l'11 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Verona n. 532, vol. 33 atti privati).

35. Dichiarazione del 29 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 176, n. 88 reg. att., n. 18900 reg. gen. per contraddistinguere fiammiferi.
Trasferito: da Ditta Fiammiferi di Torino ing. Vigitello e C. a Società anonima Fiammiferi Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Ernesto Torretta a Torino il 7 settembre 1920, registrato il 18 settembre 1920 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1452 atti pubblici).

36. Dichiarazione del 15 ottobre 1920:
Marchio di fabbrica e commercio vol. 105 n. 53 reg. att., n. 11310 reg. gen. per contraddistinguere oggetti per l'illuminazione, produzione del gas, ecc.
Trasferito: da Deutsche Gasglühlicht Aktiengesellschaft (Auergesellschaft) a Berlino a Pharos Feuerstatten G. m. b. H. ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione sottoscritto ad Amburgo il 9 giugno 1920, registrato il 6 ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Torino n. 2555, volume 446 atti privati)

37. Dichiarazione del 26 ottobre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 108, n. 98 reg. att., n. 11695 reg. gen. per contraddistinguere articoli in metallo per carrozze, automobili, ecc.
Trasferito: da ditta Giuseppe Sessa e Figli a Jerago (Milano) a Società anonima A. Reina, Milano.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Federico Guasti a Milano il 3 aprile 1920, registrato l'8 aprile 1920 all'ufficio demaniale di Milano n. 11837, vol. 455 atti pubblici).

38. Dichiarazione del 9 novembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 47, n. 67 reg. att., n. 4950 reg. gen. per contraddistinguere prodotti alimentari speciali
Trasferito: da Postum Cereal Co. a Battle Creek, Michigan (U. S. A.) a Postum Cereal Co. Inc. a Battle Creek, Michigan (U. S. A.).
(Atto di cessione fatto a Battle Creek il 26 maggio 1920, registrato il 30 ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Milano n. 5029, vol. 2754 atti privati).

39. Dichiarazione del 9 novembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 108, n. 7 reg. att., n. 11593 reg. gen. per contraddistinguere preparati farinacei per colazione.
Trasferito: da Postum Cereal Co. a Battle Creek, Michigan (U. S. A.) a Postum Cereal Co. Inc. a Battle Creek, Michigan (U. S. A.).
(Atto di cessione fatto a Battle Creek il 26 maggio 1920, registrato il 30 ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Milano n. 5029, vol. 2754 atti privati).

40. Dichiarazione del 9 novembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 108, n. 8 reg. att., n. 11594 reg. gen. per contraddistinguere alimenti di cereali formati di tutto grano e di una piccola percentuale di pura melassa.
Trasferito: da Postum Cereal Co. a Battle Creek, Michigan (U. S. A.) a Postum Cereal Co. Inc. a Battle Creek, Michigan (U. S. A.).
(Atto di cessione fatto a Battle Creek il 26 maggio 1920, registrato il 30 ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Milano n. 5029, vol. 2754 atti privati).

41. Dichiarazione del 20 novembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 70, n. 75 reg. att., n. 7469 reg. gen. per contraddistinguere lampade elettriche a incandescenza e ad arco.
Trasferito: da Deutsche Gasglühlicht Aktiengesellschaft (Auergesellschaft) a Berlino, a Osram G. m. b. H. Kommanditgesellschaft a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 20 settembre 1920, registrato il 10 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Torino n. 3433, vol. 466 atti privati).

42. Dichiarazione del 20 novembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 141, n. 84 reg. att., n. 15187 reg. gen. per contraddistinguere lampade elettriche a incandescenza.
Trasferito: da Deutsche Gasglühlicht Aktiengesellschaft (Auergesellschaft) a Berlino, a Osram G. m. b. H. Kommanditgesellschaft a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 20 settembre 1920, registrato il 10 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Torino n. 3433, vol. 466 atti privati).

43. Dichiarazione del 20 novembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 171, n. 71 reg. att., n. 16386 reg. gen. per contraddistinguere lampade elettriche a incandescenza.
Trasferito: da Deutsche Gasglühlicht Aktiengesellschaft (Auergesellschaft) a Berlino, a Osram G. m. b. H. Kommanditgesellschaft a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 20 settembre 1920, registrato il 10 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Torino n. 3433, vol. 466 atti privati).

44. Dichiarazione del 30 novembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 130, n. 2 reg. att., n. 13939 reg. gen. per contraddistinguere vino marsala all'uovo.
Trasferito: da Ditta Mainetti E. e C. a Milano a Gnocchi Americo a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 12 novembre 1920, registrato il 13 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Milano n. 754, vol. 146 atti privati).

45. Dichiarazione del 10 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 43, n. 61 reg. att., n. 4508 reg. gen. per contraddistinguere prodotto farmaceutico detto Nocofebbrina.
Trasferito: da Bagini Luigi (ditta) a Pavia a Bagini Ida a Pavia.
(Successione testamentaria come da testamento olografo pubblicato a Pavia il 2 settembre 1919, registrato il 22 settembre 1919 all'ufficio demaniale di Pavia n. 268, atti pubblici).

46. Dichiarazione del 4 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 159, n. 43 reg. att., n. 17143 reg. gen. per contraddistinguere silicato in polvere per la preparazione di saponi ed altri detersivi.
Trasferito: da rag. E. Vigna (ditta) a Milano a Società anonima « Nik » a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 23 settembre 1920, registrato il 24 settembre 1920 all'ufficio demaniale di Milano n. 20835, vol. 442 atti privati).

47. Dichiarazione del 15 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 122, n. 81 reg. att., n. 12601 reg. gen. per contraddistinguere macchine e quant'altro di propria fabbricazione, apparecchi e utensili refrigeranti ed essiccanti, ecc.
Trasferito: da General Composing Company G. m. b. H. a Berlino a Samsonwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung a Berlino.
(Certificato del cancelliere del Tribunale di Berlino comprovante il cambiamento di nome della ditta fatto il 6 agosto 1914 a Berlino, registrato il 2 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 7100, vol. 321 atti privati).

48. Dichiarazione del 15 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 122, n. 82 reg. att., n. 12602 reg. gen. per contraddistinguere attrezzi di propria fabbricazione, apparecchi e utensili refrigeranti ed essiccanti, ecc.
Trasferito: da General Composing Company G. m. b. H. a Berlino a Samsonwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung a Berlino.
(Certificato del cancelliere del Tribunale di Berlino comprovante il cambiamento di nome della ditta fatto il 6 agosto 1914 a Berlino, registrato il 2 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 7100, vol. 321 atti privati).

49. Dichiarazione del 16 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 102, n. 6 reg. att., n. 10718 reg. gen. per contraddistinguere apparecchi e sostanze chimiche usati nell'agricoltura, nell'orticoltura, nella veterinaria e nella medicina.

Trasferito: da E. A. White Limited a Beltring presso Paddok Wood, Contea di Kent (Gran Brettagna) a Abol Limited a Londra.
(Atto di cessione fatto a Beltring il 12 novembre 1920, registrato il 10 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Torino n. 4359, vol. 447 atti privati).

---

50. Dichiarazione del 17 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 6, n. 90 reg. att., n. 605 reg. gen. per contraddistinguere preparato medicinale.
Trasferito: da J. C. Eno Limited (in liquidazione) a Londra a J. C. Eno Limited, Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 24 agosto 1920, registrato l'11 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 9586, vol. 316 atti privati).

---

51. Dichiarazione del 17 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 39, n. 12 reg. att., reg. gen. per contraddistinguere filati e tessuti di cotone.
Trasferito: da Horrockses, Crewdson e Co Ltd (Gran Bretagna) a Horrockses, Crewdson e Co Ltd (nuova Società) Preston Lancashire e a Manchester (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Londra l'11 agosto 1920, registrato il 27 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 8814, vol. 316 atti privati).

---

52. Dichiarazione del 17 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 164, n. 46 reg. att., n. 17676 reg. gen. per contraddistinguere preparato medicinale.
Trasferito: da J. C. Eno Ltd (in liquidazione) a Londra a J. C. Eno Ltd a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 24 agosto 1920, registrato l'11 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 9586, vol. 316 atti privati).

---

53. Dichiarazione del 17 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 164, n. 47 reg. att., n. 17677 reg. gen. per contraddistinguere preparato medicinale.
Trasferito: da J. C. Eno Ltd (in liquidazione) a Londra a J. C. Eno Ltd a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 24 agosto 1920, registrato l'11 dicembre all'ufficio demaniale di Roma n. 9586, vol. 316 atti privati).

---

54. Dichiarazione del 17 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 164, n. 48 reg. att., n. 17678 reg. gen. per contraddistinguere preparato medicinale.
Trasferito: da J. C. Eno Ltd (in liquidazione) a Londra a J. C. Eno Ltd a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 24 agosto 1920 registrato l'11 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 9586, vol. 316 atti privati).

---

55. Dichiarazione del 20 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 126, n. 44 reg. att., n. 13352 reg. gen. per contraddistinguere prodotti agricoli, forestali, di giardinaggio, ecc.
Trasferito: da Ditta E. F. Grell ad Amburgo (Germania) a Gillette Safety Razor Co. S. A. a Milano.
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 29 ottobre 1920, registrato il 1° dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 9047, vol. 316, atti privati).

---

56. Dichiarazione del 20 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 126, n. 45 reg. att., n. 13353 reg. gen. per contraddistinguere metalli comuni grezzi e parzialmente lavorati, articoli da coltellinaio specialmente apparecchi per radere, rasoi di sicurezza, ecc.
Trasferito: da Ditta E. F. Grell ad Amburgo (Germania) a Gillette Safety Razor Co. S. A. a Milano.
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 29 ottobre 1920, registrato il 1° dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 9047, vol. 316 atti privati).

---

57. Dichiarazione del 20 dicembre:
Marchio di fabbrica vol. 126, n. 46 reg. att., n. 13354 reg. gen. per contraddistinguere metalli comuni, grezzi e parzialmente lavorati, articoli da coltellinaio specialmente apparecchi per radere, rasoi di sicurezza, ecc.
Trasferito: da Ditta E. F. Grell ad Amburgo (Germania) a Gillette Safety Razor Co. S. A. a Milano.
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 29 ottobre 1920, registrato il 1° dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 9047 vol. 316 atti privati).

---

58. Dichiarazione del 23 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 125, n. 82 reg. att., n. 13597 reg. gen. per contraddistinguere penne stilografiche di sicurezza.
Trasferito: da ditta Walter Kessel a Milano a Simplo Fullfeder Gesellschaft, Voss, Lausen e Dziambor ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto a Lugano il 3 dicembre 1920, registrato il 21 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 10317, vol. 316 atti privati).

---

59. Dichiarazione del 23 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 134, n. 100 reg. att., n. 14599 reg. gen. per contraddistinguere penne stilografiche e loro parti.
Trasferito: da ditta Walter Kessel a Milano a Simplo Fullfeder Gesellschaft, Voss, Lausen e Dziambor ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto a Lugano il 3 dicembre 1920, registrato il 21 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 10317, vol. 316 atti privati).

---

60. Dichiarazione del 27 dicembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 44, n. 77 reg. att., n. 4661 reg. gen. per contraddistinguere farine e altri prodotti affini della macinazione.
Trasferito: da Ditta Brown e Polson, Paisley, Scozia (Gran Bretagna) a Brown e Polson, Ltd Paisley, Scozia (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Paisley il 26 novembre 1920, registrato il 22 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 10401, vol. 316 atti privati).

Roma, 25 settembre 1923.

Il direttore: GIULIOZZI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	132 41	Belgio	114 333
Londra	100 263	Olanda	5 61
Svizzera	396 75	Pesos oro	16 20
Spagna	299 125	Pesos carta	7 175
Berlino	—	New-York	22 208
Vienna	0 032	Oro	428 51
Praga	65 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 85
	3.50 % » (1902)	71 75
	3.00 % lordo	48 375
	5.00 % netto	89 24

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.